

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 29/04/2022

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 135 DEL 21 DICEMBRE 2021 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:45 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MALAVASI ILENIA	X		10	OLEARI MARIA CHIARA	X	
2	BAGNOLI SILVIA	X		11	PERNARELLA MAURO	X	
3	CATELLANI MARTINA	X		12	ROVESTI RICCARDO	X	
4	CHIESSI MARCO		X	13	SACCHETTI MARCO	X	
5	GHIRELLI ILARIA		X	14	SANTINI MONICA	X	
6	GIOVANNINI STEFANO	X		15	SASSI ERIK	X	
7	GOCCINI SAMUELE	X		16	SETTI GIANCARLO	X	
8	MORA SIMONE	X		17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	NICOLINI GIANLUCA		X				

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste il Vice Segretario Claudio Fantuzzi.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Maria Chiara Oleari

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: BAGNOLI SILVIA, GOCCINI SAMUELE, SANTINI MONICA

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 135 DEL 21 DICEMBRE 2021 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 all'art. 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

VISTO CHE:



CITTÀ DI CORREGGIO

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sanciscono l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020n. 178 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applichi l'imposta municipale propria nella misura della metà;

VISTO:

- l'articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021, che ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, applicando il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;
- il comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO:

- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;



DATO ATTO che la crisi umanitaria ucraina venutasi a creare in seguito al conflitto bellico in atto ha comportato l'esodo di migliaia di donne e bambini ucraini nei paesi confinanti;

VISTA la nota della Prefettura di Reggio Emilia, Prot.12278 del 08/03/2022, indirizzata ai Sindaci dei comuni della provincia, nell'ambito della quale:

- si da atto dell'arrivo di profughi ucraini nella provincia, alcuni dei quali, avendo manifestato la necessità di reperire un alloggio, sono già stati inseriti nei centri di accoglienza straordinari, mentre la maggior parte ha trovato ospitalità autonomamente;
- si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art.7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, secondo cui "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine (...) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza";
- si richiede alle autorità locali di pubblica sicurezza di trasmettere quotidianamente alla Questura il dato aggregato, derivante dalle dichiarazioni di ospitalità raccolte il giorno precedente, riferito ai profughi ucraini arrivati nei propri territori in considerazione della necessità di monitorare le presenze e di disporre di un quadro costantemente aggiornato dei dati relativi ai profughi ucraini arrivati in provincia;

RAVVISATA la necessità, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile afflusso sul territorio comunale di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

DATO ATTO che nel territorio comunale si è registrato l'arrivo di profughi ucraini, e che molti di questi risultano essere ospitati da privati cittadini;

RITENUTO necessario incentivare le politiche di accoglienza anche attraverso l'adozione di agevolazioni di carattere tributario;
le suddette agevolazioni verranno riconosciute sulla base delle dichiarazioni di ospitalità rese al Sindaco in qualità di autorità di pubblica sicurezza a far data dalla proclamazione dello stato di emergenza;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 44 del 26 giugno 2020;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 21 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2022" con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2021;

DATO ATTO che si rende necessario recepire per l'anno 2022 i seguenti adeguamenti:

- ex L. 215 del 17/12/2021 relativo all'articolo 1, comma 741, lettera b), L.160/2019, l'applicazione del concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;
- ex Legge N. 234 del 30/12/2021, la riduzione al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;



CITTÀ DI
CORREGGIO

	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto,</p>



allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.

Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760.

Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell'imposta al 75%.

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO IN CASO DI MUTUO SCAMBIO

Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il comodato deve essere registrato
- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato
- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato
- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

ALIQUTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI



CITTÀ DI
CORREGGIO

<p><u>0,43 per cento</u></p>	<p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p>
<p><u>0,91 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p> <p>Ai sensi art. 1, comma 747 lett. c) della legge n. 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il comodato deve essere registrato- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate



CITTÀ DI
CORREGGIO

	<p>nel contratto di comodato.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p> <p>Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 37,5% solo per l'anno 2022 ai sensi del comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021.</p>
<p><u>Esenti</u></p>	<p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA., comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p> <p><u>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE</u> Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p><u>BENI MERCE</u>, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<p><u>0,84 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p> <p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">- A/10 uffici e studi privati- C/1 negozi e botteghe- C/3 laboratori per arti e mestieri- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi

	<p>- Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10</p>
<u>0,58 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DI CATEGORIA C/1</u></p> <p>Si applica agli immobili di categoria C1 sfitti solo nell'eventualità vengano, nel corso dell'anno 2022, nuovamente affittati per l'esercizio di attività commerciali o pubblici esercizi. L'aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio del contratto di locazione fino al 31/12/2022.</p>
<u>0,1 per cento</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>
<u>0,0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PROFUGHI UCRAINI</u></p> <p>Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative pertinenze (C/6-C/7 e C/2) concesse in comodato gratuito (registrato o non registrato) a profughi ucraini che siano arrivati in Italia in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza, limitatamente al periodo della loro permanenza. Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.</p>

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite



CITTÀ DI CORREGGIO

dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

VISTO il Regolamento Generale delle entrate Comunali;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto:” Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbriico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – nonché la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 10/03/2020 di presa d'atto della nomina succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Dirigente dell'area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;



Il Consiglio Comunale conviene la trattazione congiunta dei punti n.7 e 8 iscritti all'Ordine del Giorno;

Sentita la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo;

Rientra il consigliere Erik Sassi. I consiglieri comunali presenti sono n. 15
Escono e rientrano i consiglieri Silvia Bagnoli e Giancarlo Setti. I consiglieri comunali presenti sono n. 15

Interviene il capogruppo del gruppo consiliare Correggio siamo noi Riccardo Rovesti

Rientra il consigliere Gianluca Nicolini. I consiglieri comunali presenti sono n. 16

Intervengono:

Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi sindaco
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi
Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle
Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio siamo noi

Esce il consigliere Monica Santini. I consiglieri comunali presenti sono n. 15

Intervengono:

Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi sindaco
Luca Dittamo - assessore al Bilancio e al Patrimonio

Esce e rientra il consigliere Samuele Goccini. I consiglieri comunali presenti sono n. 15

Interviene il consigliere del gruppo consiliare Correggio siamo noi Gianluca Nicolini

Esce e rientra il consigliere Martina Catellani. I consiglieri comunali presenti sono n. 15

Intervengono:

Gianmarco Marzocchini – vicesindaco
Ilenia Malavasi - sindaco
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio siamo noi

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Mauro Pernarella – Alternativa Correggio; Gianluca Nicolini, - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA



CITTÀ DI
CORREGGIO

1. di rettificare, come meglio specificato in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 21 dicembre 2021 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;
2. di approvare quindi per l'anno 2022, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<p><u>0,43 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esclusioni</u></p> <p><u>Per abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, l'esclusione per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero</p>



	<p>permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u></p> <p>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito</p>



	<p>di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760.</p> <p>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell'imposta al 75%.</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO IN CASO DI MUTUO SCAMBIO</u></p> <p>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il comodato deve essere registrato- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.
<p><u>0,43 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si</p>



	<p>deducono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p>
<p><u>0,91 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p> <p>Ai sensi art. 1, comma 747 lett. c) della legge n. 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il comodato deve essere registrato- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.



<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p> <p>Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 37,5% solo per l'anno 2022 ai sensi del comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021.</p>
<p><u>Esentì</u></p>	<p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA., comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p> <p><u>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE</u> Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p><u>BENI MERCE</u>, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<p><u>0,84 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p> <p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">- A/10 uffici e studi privati- C/1 negozi e botteghe- C/3 laboratori per arti e mestieri- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi- Immobili di categoria B- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10
	<p><u>ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DI CATEGORIA C/1</u></p>

<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p>Si applica agli immobili di categoria C1 sfitti solo nell'eventualità vengano, nel corso dell'anno 2022, nuovamente affittati per l'esercizio di attività commerciali o pubblici esercizi. L'aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio del contratto di locazione fino al 31/12/2022.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>
<p><u>0,0 per cento</u></p>	<p>ALiquOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PROFUGHI UCRAINI</p> <p>Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative pertinenze (C/6-C/7 e C/2) concesse in comodato gratuito (registrato o non registrato) a profughi ucraini che siano arrivati in Italia in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza, limitatamente al periodo della loro permanenza. Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta</p>

3. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;
4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, attraverso il formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Mauro Pernarella – Alternativa Correggio; Gianluca Nicolini, - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Maria Chiara Oleari

Vice Segretario
Claudio Fantuzzi

(atto sottoscritto digitalmente)